

N° 1918
SERIE 3^a
Addi 4 AGO, 2022

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Giuliana Pichione
*Prima su delega del Direttore Provinciale
Antonella Nofello



FORMATART- APS-

Sede sociale – Milano (MI) via Arcivescovo Calabiana, 10
Codice fiscale Partita Iva 07593370963

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 20,00 presso la sede Sociale, in Via Calabiana 10 Milano si è riunita l'Assemblea degli associati in via straordinaria per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di adeguamento dello statuto della associazione ai requisiti di legge previsti dal D.Lgs. 117/2017; delibere inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Caffelli Iris, la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra Alice Pettini.

Il Presidente, constata che:

- sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea;
- sono presenti, o collegati in video conferenza, oltre sé medesimo, tutti i consiglieri;
- sono presenti, o collegati in video conferenza, in proprio o per delega, n. 14 associati su n. 18 pari al 77,78% di tutti gli associati iscritti.

Dopo aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che si rende necessario modificare il testo dello statuto sociale dell'associazione per renderlo conforme ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo Settore) distribuisce quindi ai presenti copia del nuovo statuto dell'associazione dandone lettura integrale ed illustrando il contenuto della documentazione consegnata.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea, con voto manifestato con comunicazione in forma orale, all'unanimità.

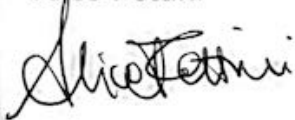
delibera

- di approvare articolo per articolo e nella sua globalità il nuovo testo dello statuto dell'associazione che qui si allega;
- di dare ampia delega al Presidente dell'associazione Caffelli Iris affinché proceda con tutti gli adempimenti connessi.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 21,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

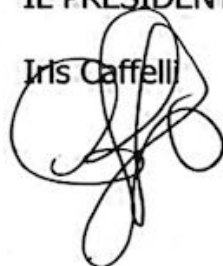
IL SEGRETARIO

Alice Pettini



IL PRESIDENTE

Iris Caffelli



Registrato all'Ufficio di Lecco il 4 AGO, 2022
al n. 1918 serie 3^a versati
€ 900,00 (Duecento Euro e 20 centesimi)
con Mod. F24 del 23.7.2022



Per il Direttore: Il Delegato
L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE

Giuseppe Piccione
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

- 4 AGO, 2022



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE ENTE DI TERZO SETTORE "FORMATTART - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS"

ARTICOLO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata **"FORMATTART - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ETS"** di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2. L'associazione ha sede legale nella Città Metropolitana di Milano in via Arcivescovo Calabiana, 10 e sede secondaria a Lecce in via Maiori 11, presso la sede del suo rappresentante legale, e la sua durata è prevista fino al 31/12/2030.

L'Associazione potrà avere sedi di rappresentanza su tutto il territorio Nazionale e Internazionale con responsabilità Regionale, con propria autonomia fiscale, amministrativa e gestionale, per meglio raggiungere i propri fini associativi.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno della Città Metropolitana di Milano non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è un'istituzione apartitica, aconfessionale, e non ha scopi di lucro, né diretto, né indiretto.

In particolare intende:

- valorizzare tutte le forme d'Arte, Teatrale, pittorica, musicale, figurativa, fotografica, dell'editoria, cinematografica e performativa nel rispetto dei principi democratici di tutte le persone coinvolte, indipendentemente dalla propria razza, religione, nazionalità ed idee politiche, organizzando spettacoli teatrali, musicali, di danza;

- favorire e sostenere - anche attraverso percorsi di educazione al dono, raccolta fondi dedicate a tematiche coerenti all'obiettivo dell'associazione e coinvolgimento volontari - processi di coesione sociale e dialogo intergenerazionale e interculturale attraverso l'arte, l'educazione, la cultura e attraverso azioni orientate all'attivazione di percorsi culturali, sociali ed economici positivi e propositivi delle persone coinvolte, siano esse artisti, pazienti psichiatrici, detenuti, ex-detenuti, persone ad alto rischio di esclusione sociale, operatori del settore (formazione, seminari, laboratori, convegni, eventi, mostre, spettacoli, progetti speciali che favoriscano autonomia lavorativa e sociale di persone ad alto rischio di emarginazione sociale).



Particolare attenzione è rivolta a minorenni in situazione o a rischio di disagio per i quali l'associazione progetta, realizza e sostiene attività artEducativa (artistiche ed educative) e di advocacy volte alla promozione del loro benessere;

- produrre e promuovere rassegne, conferenze e convegni sui temi attinenti la propria attività.
- operare per favorire e promuovere l'affermazione della giustizia di comunità e della giustizia riparativa;
- operare per favorire il dialogo e l'interazione tra i diversi soggetti istituzionali e del privato sociale impegnati nell'inclusione sociale degli autori di reati e dei soggetti impegnati nel supporto delle vittime di reato;
- operare per tutelare e valorizzare i beni comuni e in particolare i beni confiscati alla criminalità;
- operare per favorire la promozione di una cultura della legalità, della responsabilità condivisa, della giustizia e della cittadinanza attiva.

Rispetto alla giustizia riparativa, in particolare l'associazione si propone di:

- intercettare e valorizzare esperienze innovative già in atto in altri territori e paesi in materia di inclusione sociale, giustizia di comunità e riparativa;
- rendere disponibili conoscenze e esperienze operative;
- facilitare connessioni e reti tra soggetti operanti nell'ambito degli scopi dell'associazione;
- attivare progettazioni e sperimentazioni innovative, anche attraverso la gestione condivisa dei beni confiscati e/o comuni, per soddisfare i bisogni rilevati e non soddisfatti e per realizzare gli scopi statutari;
- promuovere il dialogo tra le istituzioni e le comunità locali per l'elaborazione di proposte condivise finalizzate all'inclusione sociale degli autori di reato, adulti e minori, da portare all'attenzione dei decisori politico-istituzionali;
- giustizia riparativa.

Inoltre l'Associazione svolge attività di documentazione sui problemi dei diritti umani, della pace, della non violenza, delle pari opportunità e dei diritti dei bambini.

L'Associazione stabilirà rapporti privilegiati con il Comune, la Provincia, la Regione, e tutti gli Enti Statali che si occupano di cultura, spettacolo, tempo libero e educazione; con le Scuole di ogni ordine e grado; con gli Enti, le Associazioni, i Centri Culturali e tutte le altre realtà che operano negli stessi campi e con gli Enti Internazionali o altre realtà internazionali, per poter meglio perseguire i propri scopi istituzionali.

L'Associazione promuoverà la potenzialità delle risorse del territorio interessato all'intervento.

L'Associazione promuoverà attività finalizzate alla solidarietà sociale a favore dei meno abbienti e dei ceti sociali più disagiati attraverso attività artistiche, artEducativa, culturali, formative, della tutela dei diritti e della beneficenza ed educazione al dono

favorendo anche azioni di raccolta fondi e people raising per il raggiungimento degli scopi sociali;

L'Associazione potrà compiere, in via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, tutte le

Augustini



operazioni di carattere finanziario, immobiliare, commerciale, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società aventi attività pertinenti a quella dell'Associazione. L'Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da Enti privati, pubblici altre Associazioni. A sostegno della propria attività istituzionale l'Associazione può operare nel campo pubblicitario.

Agli effetti fiscali l'Associazione assume veste di Ente del Terzo settore, ente non commerciale che può svolgere attività commerciali.

L'Associazione si prefigge, previa valutazione e discrezionalità del Consiglio Direttivo, di sostenere in Italia e all'Estero, gli studi, le attività, la formazione, il soggiorno di bambini, ragazzi e giovani di talento, siano italiani o stranieri, che possiedano le potenzialità per l'Arte e lo studio in generale, ma non abbiano le possibilità economiche per approfondire gli studi.

L'Associazione, potrà produrre spettacoli teatrali, produrre e proiettare film, documentari artistico-culturali, trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisivi con programmi ed iniziative legate alla sfera del tempo libero; pubblicare e commercializzare riviste, giornali, bollettini, cd musicali e dvd video/musicali.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

Handwritten signature: M. Betti



correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche pienamente capaci di agire e gli enti, le associazioni, le fondazioni, e i soggetti giuridici in genere privati e pubblici che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione, dato tramite la propria partecipazione alla programmazione e allo svolgimento delle attività della stessa.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato, con esclusione dei soci onorari, ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;

Allegati



f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio, persona o soggetto giuridico, ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di

Handwritten signature: Nicoletta

urgenza;

- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera oppure mezzo anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è

Handwritten signature: Nicoletti



presente il segretario verbalizzante.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è composto di un numero dispari da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il programma di

Luciano



- attività entro il mese di aprile;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio**;
 - p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee**;
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante

Handwritten signature: Di Stefano



mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

[Handwritten signature]



2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell'organo a cui si riferisce.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- quote associative;

Luciano



- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del d.lgs. 117/2017;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora

attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]